

246

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

Campagna promozionale straordinaria per il rilancio sul mercato nazionale ed internazionale dell'immagine turistica della Puglia

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Campagna promozionale straordinaria per il rilancio sul mercato nazionale ed internazionale dell'immagine turistica della Puglia".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di rilanciare sul mercato nazionale ed internazionale l'immagine turistica della Puglia, è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per l'attuazione nel corso del 1978 di una campagna promozionale straordinaria.

Art. 2

In relazione alle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, sentita la competente Commissione consiliare permanente, approverà entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge un piano di iniziative promopubblicitarie, rivolte ai serbatoi della domanda turistica nazionale ed internazionale, con preferenza per quelli del turismo sociale.

In questo quadro, detratti i costi di produzione del materiale editoriale per un importo non inferiore a L. 20 milioni, il rimanente fondo dovrà essere destinato per almeno il 30% al mercato nazionale, con ~~condosati~~ impieghi per la pubblicità inserzionistica, redazionale e documentaristica, per l'attivazione di una équipe di promotori che visitino gli intermediari turistici ed i nuclei sociali localizzati nei maggiori insediamenti urbani ed industriali del nostro Paese. Si dovranno dare ampio rilievo e particolari incentivi alle iniziative soprattutto di carattere sociale che prevedono viaggi in Puglia e soggiorni di gruppi di almeno 50 persone in esercizi alberghieri ed extralberghieri nei periodi di bassa stagione, con preferenza per le mete del Salento.

Il residuo fondo sarà destinato per potenziare le iniziative che la Regione ha già assunto nei paesi europei maggiori tributari del

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

flusso turistico verso la Puglia.

Particolari attenzioni dovranno essere rivolte ai "tours operators" internazionali e ai giornalisti delle maggiori testate europee che si interessano di turismo.

A scopo promozionale per gli operatori ed i giornalisti di cui al comma precedente si devono organizzare viaggi gratuiti a carico della Regione per meglio pubblicizzare il Salento e dimostrare che la tempestività del recupero della "Cavtat" non ha minimamente intaccato la validità dell'offerta turistica.

Art. 3

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento valgono le norme di carattere generale e particolare di cui all'art. 3 della L.R. 7.7.1978, n. 28.

Art. 4

Alla copertura dell'onere di £. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la imputazione al cap. 349 del Fondo Globale.

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 257 bis (c.n.i.) "Campagna promozionale straordinaria per il rilancio sul mercato, ecc.

<u>Stanziamen</u>	<u>competenza</u>	<u>Stanziamen</u>	<u>cassa</u>
L. 200.000.000		L. 200.000.000	

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 349: Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da ll.rr. in corso di adozione

<u>Stanziamen</u>	<u>competenza</u>	<u>Stanziamen</u>	<u>cassa</u>
L. 200.000.000		L. 200.000.000	

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 28 luglio 1978 ed
è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna-Galatone

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

Consiglio Regionale della Puglia

mod. 1978

p. c. c. (dott. Renato Guaccero)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 6573/21402

Bari, 26 AGO 1978

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(M. Santoro)